

BREVI NOTE SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DURANTE IL PERIODO DELL'EMERGENZA PANDEMICA

Il D.L. milleproroghe (C. 2845-A) in fase di approvazione in questi giorni, nella formulazione licenziata dalla Camera dei Deputati ed inviata al Senato, dispone la proroga delle misure introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020, c.d. Cura Italia, convertito nella L. n. 27/2020, per la celebrazione delle assemblee, tra le altre, delle società cooperative.

In dettaglio la prima disposizione, derogando gli artt. 2364, co.2, e 2478-*bis* cod. civ., estende i termini di approvazione dei bilanci d'esercizio chiusi al **31.12.2020** (precedente 31.12.2019) entro i n. 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, anche senza esplicita previsione statutaria.

In conseguenza di quanto sopra, vengono anche prorogate le ampie modalità di ricorso previste **dall'intero articolo 106 (mezzi di telecomunicazione e/o elettronici e rappresentante designato)** per lo svolgimento delle assemblee sociali, convocate in seduta sia ordinaria sia straordinaria, sino alla data del **31 luglio 2021** (precedente 28 luglio 2020), a prescindere della precipua indicazione nello statuto sociale, favorendo quindi in tal modo la partecipazione del socio da remoto anche in assenza di specifiche previsioni in tal senso. Rimane ferma poi per le sole cooperative che adottano il sistema di amministrazione della **società a responsabilità limitata** la possibilità di espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Tale misura non si applica alle società cooperative che adottano la *governance* delle società per azioni. Inoltre, rispetto alla precedente versione, è stata abrogata la disposizione che consentiva la convocazione al 30 settembre (del 2020) delle assemblee generali dei soci delegati per le cooperative che adottano le assemblee separate ai sensi dell'art. 2540 cod. civ..

* * *